



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2026

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto:

Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Risorse Umane, Appalti, Edilizia e Patrimonio

U.O.: Risorse Umane

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, emanato con DR n. 77/2025;

CONSIDERATA la delibera del Senato Accademico del 30 giugno 2026 di approvazione di revisione del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;

RITENUTO di dover provvedere alla emanazione del Regolamento in oggetto;

Decreta

Art. 1

È emanato il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Mario Lloyd Virgilio Martina

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA
L. 240/2010 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 79/2022
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Sommario

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Contratto	3
Art. 3 Programmazione.....	3
Art. 4 Presupposti per l'attivazione dei contratti.....	4
Art. 5 Procedura selettiva.....	5
Art. 6 Contenuto del bando di selezione	6
Art. 7 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva.....	6
Art. 8 Commissione giudicatrice.....	6
Art. 9 Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione.....	7
Art. 10 Chiamata e stipula del contratto individuale di lavoro	8
Art. 11 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.....	8
Art. 12 Trattamento economico.....	9
Art. 13 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi	9
Art. 14 Valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.....	9
Art. 15 Commissione di valutazione e modalità di espletamento della procedura	10
Art. 16 Cessazione del rapporto di lavoro.....	11
Art. 17 Proprietà intellettuale.....	11
Art. 18 Entrata in vigore e rinvio.....	11



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità con cui la Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito Scuola), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale per l'assunzione del personale, conferisce contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6 – decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione delle relative attività.
2. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, di cui al comma 1, (di seguito Ricercatore TT o RTT) avviene mediante procedure pubbliche di selezione.

Art. 2 Contratto

1. Il contratto ha durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. I periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, non sono computati ai fini della durata del contratto, su richiesta del titolare del medesimo.
3. Tale contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
4. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30 per cento, a seconda del regime d'impegno.
5. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
6. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
7. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le modalità e il trattamento economico previsti per i docenti in convenzione, nel rispetto degli accordi tra l'Ente convenzionato e la Scuola.

Art. 3 Programmazione

1. La Scuola procede alla stipula di contratti di lavoro subordinato per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato previa verifica delle risorse finanziarie disponibili e dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale della Scuola.
2. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al comma 1, la Scuola vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1 in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente,



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

3. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al comma 1, fino alla scadenza del termine indicato dalla legge, la Scuola riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate ai contratti di cui al presente regolamento, ai soggetti che:

a) sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010;

b) sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge 79/2022.

4. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti da ricoprire (RTT e Professore associato). La convenzione dovrà essere stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.

Art. 4 Presupposti per l'attivazione dei contratti

1. Le proposte in ordine ai contratti di cui al presente Regolamento da attivare sono adottate con apposita delibera del Consiglio della Classe interessata che deve indicare:

a) l'eventuale programma di ricerca cui è collegato il contratto;

b) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

c) la Classe di afferenza;

d) la sede di svolgimento delle attività;

e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo che saranno richiesti al ricercatore e le caratteristiche dell'attività scientifica;

f) il regime di impegno (tempo pieno o definito);

g) la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente;

h) il trattamento economico spettante;

i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;

j) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

2. La composizione del Consiglio di Classe che delibera la proposta è riservata ai soli professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori, ad esclusione dei ricercatori di tipo a.

3. Il Senato Accademico approva le proposte di attivazione dei contratti tenuto conto della



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

programmazione triennale del fabbisogno di personale della Scuola.

Art. 5 Procedura selettiva

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Portale della Scuola, sul sito del MUR nonché sul Portale dell'Unione europea. Il bando è pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Nel termine perentorio previsto nel bando, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata con le modalità definite nel bando stesso.
4. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri individuati con decreto del MUR e fatti propri dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno 7 giorni.
5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico e potrà svolgersi in presenza o a distanza, sia per i commissari e/o i candidati, secondo le indicazioni della commissione.
6. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
7. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.
8. La Commissione individua, con adeguata motivazione, l'idoneo della procedura. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.
9. La Commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Della graduatoria fanno eventualmente parte non più di tre nominativi.
10. La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte dell'idoneo ovvero per mancata presa di servizio dello stesso e avrà durata di 90 gg. a decorrere dalla data di approvazione degli atti.
11. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano i principi del DPR 487/1994.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 6 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione deve contenere:

- a) la tipologia di contratto;
- b) il relativo regime di impegno (a tempo pieno o definito);
- c) l'oggetto del contratto;
- d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
- e) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) per i ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12;
- g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adequata conoscenza di una lingua straniera, da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;
- i) la Classe di afferenza;
- j) le modalità di selezione, con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
- k) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico assegnati al ricercatore.

Art. 7 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

- 1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
- 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
- 3. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti di cui al presente regolamento.
- 4. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Consiglio di Classe che richiede l'attivazione del posto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Senato Accademico.
- 5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 8 Commissione giudicatrice

- 1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia afferenti al gruppo scientifico-disciplinare (GDS) o in subordine afferenti ad altri gruppi scientifici disciplinari o settori scientifici disciplinari (SSD) dell'Area CUN a cui appartiene il GSD/SSD per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dalla Classe che ha proposto l'attivazione del contratto. Nella composizione della commissione è necessario assicurare la presenza di almeno un componente appartenente al Settore Scientifico Disciplinare della posizione bandita, ove indicato.



Due dei componenti, esterni alla Scuola, sono sorteggiati con le modalità previste dal successivo articolo 9. Un terzo componente è individuato dal Consiglio di Classe fra i docenti interni o esterni alla Scuola.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, i componenti, inseriti nella rosa di sorteggio, sono rappresentanti di ciascun genere.

3. I componenti esterni sono individuati fra i docenti di altri Atenei o tra i soggetti appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri.

4. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al gruppo scientifico disciplinare, o al settore scientifico disciplinare se presente, o in subordine afferenti ad altri gruppi scientifici disciplinari o settori scientifici disciplinari (SSD) dell'Area CUN a cui appartiene il GSD/SSD oggetto della selezione.

5. I Professori di prima fascia componenti della Commissione, interni alla Scuola o provenienti da altri Atenei, devono possedere i requisiti di qualificazione scientifica richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione alle commissioni nazionali di abilitazione, oppure, qualora Abilitazione Scientifica Nazionale venga abolita, quelli previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle commissioni di selezione dei professori e ricercatori universitari.

I Professori di seconda fascia componenti della Commissione, interni alla Scuola o provenienti da altri Atenei, devono essere in possesso degli indicatori necessari all'ottenimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia, oppure, qualora Abilitazione Scientifica Nazionale venga abolita, dei corrispondenti requisiti previsti dalla disciplina vigente.

6. I soggetti appartenenti a istituzioni di ricerca nazionali o internazionali devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

8. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

9. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

10. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

11. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Rettore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione.

12. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 51 del c.p.c. e del D.P.R. 62/2013 nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore.

Art. 9 Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con modalità informatiche dal Consiglio di Classe.

2. Per ogni procedura concorsuale la Classe indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto a quelli da sorteggiare.

3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato il relativo numero d'ordine.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

4. Viene quindi generata con modalità informatica una sequenza casuale dei numeri da 1 al numero dei professori esterni fra cui sorteggiare.
5. Ciascuna lista dei nomi viene quindi ordinata secondo la sequenza numerica generata.
6. Vengono formate le singole Commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.
7. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

Art. 10 Chiamata e stipula del contratto individuale di lavoro

1. La chiamata dell'idoneo è deliberata, dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Classe.
2. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, ossia dal decreto di approvazione atti.
3. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione alla Classe interessata.
4. Il contratto dovrà contenere:
 - a. la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
 - b. l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c. l'indicazione delle prestazioni richieste;
 - d. l'indicazione della retribuzione.
5. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal Ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura selettiva e dal Rettore.
6. Il periodo di prova è della durata di tre mesi.
7. Qualora l'assunzione del Ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e il soggetto svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa sarà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e la Scuola.

Art. 11 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di quest'ultimo.
2. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni e del diario consuntivo.
3. Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
4. La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della legge 240/2010.
5. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

6. I ricercatori, dall'anno accademico successivo a quello dell'assunzione, possono variare il regime di impegno, previa autorizzazione del Preside della Classe di appartenenza. Il regime prescelto avrà decorrenza a partire dal nuovo anno accademico.

Art. 12 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ed è pari al trattamento economico annuo lordo corrispondente alla retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%, secondo il regime di impegno.
2. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 13 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Il conferimento è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, con la titolarità di contratti di ricerca ex art. 22 L. 240/2010, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. Ai ricercatori di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito nell'apposito Regolamento della Scuola.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento può costituire titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 14 Valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

1. Nell'ultimo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010, la Classe valuta, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, il titolare del contratto stesso (ricercatore RTT) che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.
2. La Classe delibera la proposta di attivazione di tale procedura, nonché della relativa chiamata, che dovranno essere approvate dal Senato Accademico. La chiamata sarà condizionata all'esito positivo della valutazione.
3. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, è possibile anticipare la valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia. La data della presa di servizio sarà determinata sulla base delle disponibilità delle risorse finanziarie e potrà avvenire il giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità successiva alla valutazione positiva.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

4. La procedura di valutazione è indetta con decreto del Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. Il Decreto rettorale, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo, indica il termine, di norma, non inferiore a 15 giorni, di presentazione della domanda e della documentazione richiesta.

5. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, è riconosciuto, a richiesta dell'RTT, ai fini dell'inquadramento:

- un periodo di servizio pari a tre anni a chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della stessa legge di conversione; in tali casi la valutazione di cui al presente articolo avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio come RTT;
- un periodo di servizio pari a due anni a chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.

Art. 15 Commissione di valutazione e modalità di espletamento della procedura

1. Il decreto rettorale, pubblicato all'albo ufficiale e sul sito web di Ateneo, indica il termine, di norma non inferiore a 15 gg., della presentazione dell'istanza e della documentazione richiesta.

2. La nomina e le modalità di funzionamento della commissione giudicatrice sono definite dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia della Scuola ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010.

3. I criteri di valutazione sono conformi alle previsioni del Decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658, e sue successive modifiche e integrazioni.

4. La valutazione prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di riferimento, la cui tematica verrà scelta dal candidato.

5. La Commissione, di norma, è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data di nomina. Valutati i motivi di una eventuale richiesta di dilazione del termine da parte della Commissione, è possibile concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

6. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione di merito del Ricercatore precisandone l'esito positivo ovvero negativo.

7. la valutazione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. MUR 21 ottobre 2024 n. 1658, e sue successive modifiche e integrazioni, definiti applicabili dalla commissione giudicatrice, in relazione all'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alla valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze.

8. Formano altresì oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica

9. La Commissione consegna gli atti al Rettore che, previo controllo di legittimità, li approva



con proprio provvedimento da pubblicare all'Albo Ufficiale e sul sito web della Scuola. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

10. La presa di servizio avviene successivamente all'approvazione atti della procedura valutativa ed è comunque individuata dalla delibera di attivazione della relativa chiamata, nel rispetto del completamento delle annualità del contratto.

Art. 16 Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla data di scadenza o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova di tre mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né d'indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dalla struttura interessata.
4. In caso di recesso, il Ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese.
5. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione può trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 17 Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal personale di cui al presente Regolamento, nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, ai Regolamenti della Scuola ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Art. 18 Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.